

L.R. 5/2020, art. 12
L.R. 80/1982, art. 3
L.R. 7/2024, art. 3, c. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 2064

Lr 5/2020, art 12. programma anticrisi conflitto russo-ucraino. aggiornamento delle condizioni per la concessione degli aiuti, dei criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti e dei criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti.

- Allegato 1: Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo e successive modifiche ed integrazioni
- Allegato 2 Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024
- Allegato 3 Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024

ALLEGATO 1

Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti gli aiuti concessi a favore delle imprese dei settori agricolo, forestale e della pesca ed acquacoltura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli aiuti concessi a partire dalla data della Decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2022, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea. Gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento e nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea,

3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono un'attività economica rilevante ai fini dell'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2. Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 possono essere concessi alle imprese che svolgono in regione le attività di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, gestione forestale, pesca e acquacoltura, nonché ai relativi organismi associativi, tra cui si intendono compresi anche i Consorzi di Bonifica, alle condizioni previste dalla Comunicazione. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti è fatto esplicito riferimento

al presente provvedimento ed alla decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica dello stesso.

Art. 3. Aiuti di importo limitato

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi dall'Amministrazione regionale sotto forma di sovvenzioni dirette e prestiti, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) il valore nominale delle misure di aiuto calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere non supera il massimale di euro 2.250.000,00 per impresa; prima della concessione degli aiuti è acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione dell'impresa beneficiaria che informa su eventuali aiuti ricevuti ai sensi dei regimi autorizzati in seguito all'applicazione della Comunicazione;
- b) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2024, ovvero entro il 31 dicembre 2024 nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione;
- c) l'aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi, sia direttamente che indirettamente, con conseguenze quali la contrazione della domanda, l'interruzione di contratti e progetti esistenti, la perdita di fatturato, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, la mancata disponibilità o l'insostenibilità economica di altri fattori produttivi;
- d) l'aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo, agli aiuti concessi alle imprese di produzione di prodotti agricoli ed alle imprese della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:

- a) il valore nominale delle misure di aiuto non supera il massimale di euro 280.000,00 per impresa calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b) l'aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
- c) l'aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguarda alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;
- d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2024 salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione;

e) l'aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi secondo quanto previsto al comma 1, lettera c) del presente articolo.

3. Nel caso in cui un'impresa sia attiva nei diversi settori richiamati ai commi 1 e 2, ai quali si applicano massimali diversi, l'Amministrazione regionale garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2.250.000,00 per impresa.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti possono essere convertiti in sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2024 e siano rispettate le condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 4. Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione, nel rispetto dei massimali di aiuto per beneficiario indicati all'articolo 3.

2. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambi i quadri temporanei.

3. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis".

4. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'UE, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

5. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con gli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovra compensazioni del danno subito dal beneficiario.

Art. 5. Monitoraggio e relazioni

1. L'Amministrazione regionale, per ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente provvedimento superiore a 100.000,00 euro e superiore a 10.000,00 euro nei settori dell'agricoltura primaria e della pesca, pubblica sul proprio sito web istituzionale le informazioni pertinenti, entro 12 mesi dal momento della concessione.

2. L'Amministrazione regionale presenta una relazione annuale alla Commissione in merito alla concessione degli aiuti di cui al presente provvedimento e conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare la regolare concessione degli aiuti stessi.

Art. 6. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella Comunicazione.

2. L'Amministrazione regionale notifica il presente provvedimento alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'adozione della decisione di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sua autorizzazione da parte della Commissione europea.

Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed è corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, attestante tutti gli aiuti eventualmente percepiti con riferimento alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022;
- b) dalla documentazione fiscale attestante il fatturato globale dell'impresa riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso.

L'Amministratore del Fondo e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Esperita la valutazione di merito creditizio, la banca trasmette all'Amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata.

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione.

Nel caso dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e per il fabbisogno di liquidità aziendale, la natura meramente finanziaria dell'istruttoria è tale che la comunicazione bancaria di avvenuta quantificazione e concessione dei finanziamenti è da ritenersi idonea a determinare, in termini esaustivi ed equivalenti alla relazione istruttoria relativa alle altre tipologie di finanziamento, gli elementi necessari al trasferimento alla banca della provvista destinata all'erogazione dei finanziamenti medesimi. Conseguentemente, per gli stessi finanziamenti, l'Amministratore del Fondo trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione ricevute dalla stessa banca la domanda di finanziamento con la documentazione ad essa allegata e la comunicazione bancaria di deliberazione o valutazione favorevole alla erogazione dei finanziamenti.

I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

Per il rispetto dei termini di cui all'Allegato 1, Art. 3, comma 1, lettera b) della deliberazione n. 475 del 29 marzo 2024, si fa riferimento alla comunicazione bancaria di cui sopra.

Nel caso di finanziamenti concessi e non ancora erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo alla realizzazione di progetti di sviluppo della filiera lattiero casearia, della coltura dell'olivo e della filiera della canapa di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale n. 1619 del 28 ottobre 2022, paragrafi 2, 5, e 7, a fronte della mutata composizione delle imprese aderenti ai progetti o di variazioni nella suddivisione delle spese dei progetti tra le imprese aderenti è ammessa, nel rispetto degli importi massimi concedibili per impresa e per progetto e mantenendo la data di concessione dei finanziamenti originari, la variazione delle imprese beneficiarie e degli importi finanziati.

I finanziamenti sono concessi dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE serie L del 15/12/2023 e, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, alle imprese di produzione di prodotti agricoli, nel rispetto del Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE serie L del 24 dicembre 2013. Per questi finanziamenti il valore dell'aiuto è pari alla differenza tra il tasso teorico di mercato individuato secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) ed il tasso agevolato. Per il rispetto del termine del 31 dicembre 2025 si fa riferimento alla comunicazione bancaria di cui sopra con la quale la banca trasmette all'Amministratore del Fondo la domanda di finanziamento.

2. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso dell'aumento delle spese di gestione e dei costi produttivi nell'attuale congiuntura economica e finanziaria originatasi dalla crisi russa ucraina.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttive situate nel territorio regionale, attive nell'allevamento del settore zootecnico da latte (stalle) o del settore cunicolo.

Le imprese presentano alla banca, unitamente alla domanda di finanziamento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il fabbisogno di liquidità dell'impresa relativo all'attività di allevamento del settore zootecnico da latte o del settore cunicolo per i successivi 12 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti, pari al fabbisogno di liquidità attestato dalle imprese, non può superare i 35.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

Non è consentita l'estinzione del finanziamento prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua erogazione.

3. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale e di seguito denominate stalle, a prescindere dal relativo conduttore.

Le filiere si intendono realizzate nel caso in cui le imprese beneficiarie, di seguito denominate "imprese madri", trasformino e commercializzino latte acquistato, per oltre il 75% del totale su base annua, dalle stalle o da imprese socie che l'abbiano acquistato dalle stalle. Le stalle devono comunque possedere, al momento della domanda di sovvenzione, almeno 30 (trenta) capi animali.

I progetti sono realizzati dalle imprese madri per mantenere l'approvvigionamento del latte da stalle per le quali situazioni di difficoltà finanziaria e gestionale pregiudicano la continuità produttiva.

I progetti prevedono il conferimento temporaneo dell'attività della stalla all'impresa madre e gli interventi necessari per il ripristino della sua efficienza produttiva. Il periodo di conferimento, comunque non inferiore a 12 mesi, è commisurato alla tempistica prevista per il ripristino dell'efficienza produttiva della stalla.

È beneficiaria del finanziamento l'impresa madre.

Le domande di finanziamento sono inoltrate all' Amministratore del fondo con allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa madre;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste per l'impresa madre e per la stalla;
- c) piano di esecuzione del conferimento;
- d) il preventivo di spesa del progetto.

I finanziamenti sono concessi a fronte di spese preventivate relativamente alle seguenti tipologie:

- a) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della stalla per la durata del periodo di conferimento temporaneo dell'attività e comunque nel limite massimo di 24 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;
- b) l'eventuale ricovero temporaneo della mandria;
- c) il godimento reale, a qualsiasi titolo, di impianti, macchinari ed attrezzature per l'utilizzo nella stalla;
- d) l'acquisto di nuovo bestiame da allevare nella stalla;
- e) investimenti concernenti manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di immobili.

Sono ritenute ammissibili le spese di cui alla lettera a), b) e c) che l'impresa madre attesta con idonea documentazione di aver sostenuto, prima del conferimento della stalla, a partire dalla data del 22

aprile 2022 di approvazione del Regime di aiuto SA.102522 (2022/N) per l'applicazione delle condizioni della Comunicazione 2022/c/131 i/01 della Commissione europea.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i 140.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

4. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per la realizzazione di investimenti che risultano agevolabili nella forma di contribuzione ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83 per progetti finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani allo scopo di contrastare la polverizzazione fondiaria e di sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono ed il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) euro 31.250,00 per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli;
- b) euro 250.000,00 per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o le stesse attività unitamente all'attività di produzione di prodotti agricoli.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

Per la concessione dei finanziamenti trovano applicazione i criteri applicabili per la concessione dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti, di seguito contributi.

La domanda per la concessione dei finanziamenti, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 1 è presentata all'Amministratore del Fondo corredata dalla documentazione prevista per la concessione dei contributi. L'amministratore del Fondo mette a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Nel caso di investimenti per i quali sono già stati richiesti contributi o finanziamenti, ai fini dell'istruttoria di competenza dell'Amministratore del Fondo, sono validi, oltre alle domande, gli atti istruttori già compiuti, mentre per l'istruttoria di competenza bancaria l'impresa richiedente presenta apposita domanda alla banca convenzionata redatta su modello messo anch'esso a disposizione dall'Amministratore del Fondo.

La domanda per la concessione dei finanziamenti non può essere presentata per investimenti per i quali sono già stati concessi contributi.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di 15 anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.

Le erogazioni possono essere somministrate in una o più soluzioni, di cui la prima non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'Amministratore del Fondo. La seconda erogazione è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti da parte dell'Amministratore del Fondo che a tal fine provvede ad emettere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e a trasmetterlo alla Banca.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale a soccorso di situazioni di necessità di liquidità, di difficoltà finanziaria e di accesso al credito relative all'attività dell'impresa.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che svolgono in regione una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;
- e) pesca e acquacoltura.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima di 15 anni. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i massimali previsti dalla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e sue successive modificazioni decurtati dagli importi dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione e della liquidità aziendale concessi ed erogati a ciascuna impresa nell'ambito del "Programma Anticrisi COVID-19" di cui articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), con esclusione di quelli relativi agli investimenti di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022 concessi ai consorzi e alle società consortili.

Ai fini della predetta decurtazione non si tiene conto dei finanziamenti concessi ed erogati nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 per l'anticipazione delle spese di conduzione e della liquidità aziendale nel caso in cui gli stessi siano estinti anticipatamente. In tal caso l'Amministratore del Fondo mette a disposizione delle banche la provvista necessaria all'erogazione dei finanziamenti impiegando a tal proposito le risorse derivanti dalle predette estinzioni.

I predetti massimali non si applicano ai finanziamenti erogati dal 1° luglio 2024 a titolo di aiuto "de minimis" alle imprese aderenti al progetto di aggregazione di cui al paragrafo 23 "Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale per un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore viticolo" di cui all'Allegato 2 della presente deliberazione.

6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo comma 5, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli.

I finanziamenti sono richiesti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli a fronte di una domanda già presentata per le medesime finalità ai sensi di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell'Unione europea.

Ai finanziamenti si applicano i criteri e modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 agosto 2024, n. 1249.

Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2022, n. 474.

Le richieste di sovvenzione sono inoltrate all'Amministratore del Fondo unitamente alle relative domande di finanziamento.

L'amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti in sovvenzione contestualmente alla loro concessione.

Per i finanziamenti concessi dal 1° luglio 2024 alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la sovvenzione è concessa entro il 31 dicembre 2025 nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE serie L del 15/12/2023.

Per i finanziamenti concessi dal 1° gennaio 2025 alle imprese di produzione di prodotti agricoli, la sovvenzione è concessa entro il 31 dicembre 2025 nel rispetto del Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE serie L del 24/12/2013.

2. Criteri e modalità applicabili alla conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
25%	8.750,00 euro

3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
50%	70.000,00 euro

4. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

La misura della sovvenzione è pari a quella dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (TRASF/COMM PRODOTTI AGRICOLI)
80%	25.000,00 euro	200.000,00 euro

La percentuale massima della sovvenzione è elevata al 100% nel caso di acquisto di terreni agricoli e forestali.

La concessione della sovvenzione realizzata ai sensi del punto 1 è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1619 del 28 ottobre 2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022 e nel rispetto dell'importo massimo della sovvenzione complessivamente concesso per ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione.

Nel caso di finanziamenti erogati alle società consortili costituite nell'ambito dei progetti di investimento di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, la sovvenzione può essere concessa, per un importo massimo di 1.000.000,00 di euro ulteriore all'importo già concesso alle medesime società consortili ed all'importo della sovvenzione già complessivamente concesso a ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione 1619/2022. La sovvenzione riguarda il fabbisogno di liquidità necessaria alla realizzazione, da parte delle società consortili costituite nell'ambito dei progetti, di nuovi stabilimenti produttivi destinati ad un utilizzo condiviso con una o più imprese aderenti al progetto che vi trasferiscono la propria sede produttiva. L'importo massimo della predetta sovvenzione concedibile è elevato ad 1.600.000,00 euro nel caso in cui la spesa per la realizzazione dei medesimi stabilimenti superi i 3.000.000,00 di euro.

6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui 3, commi da 73 a 75, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per sopperite alle esigenze di liquidità aziendali derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla distruzione di barbatelle immagazzinate nel magazzino delle imprese produttrici per mancata vendita.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022.

7. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale del vino

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale del vino e a sviluppare il suo processo di internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione e commercializzazione del vino.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e

di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari;

c) adozione di tecnologie blockchain finalizzate ad internazionalizzare la promozione e la commercializzazione del vino, compresi i relativi costi di formazione manageriale per l'apprendimento delle medesime tecnologie.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

8. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di certificazione e internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale dei prodotti certificati kosher

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale dei prodotti kosher e a sviluppare il suo processo di certificazione e internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari certificati kosher.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e

di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) certificazione iniziale di prodotti agricoli e alimentari kosher;
- b) costi per le misure di controllo relative alle produzioni kosher per i tre anni successivi all'anno di certificazione iniziale;
- c) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti kosher esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- d) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari kosher

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

9. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono attività casearia

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per l'anticipo delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono in regione l'attività casearia.

La sovvenzione è applicata a soccorso dell'aumento dei costi energetici registrato nei cicli produttivi come conseguenza dell'attuale congiuntura originatasi dalla crisi russo-ucraina. In particolare, la sovvenzione è applicata ai maggiori oneri sostenuti per i costi energetici nel 2022 rispetto alla media dei costi energetici sostenuti nel triennio 2019-2021. La percentuale massima della sovvenzione è applicata sia all'ammontare del finanziamento che ai maggiori costi energetici.

I costi energetici sono documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente.

La misura massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	100.000,00

10. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico ulteriormente compromesso dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni arrecati alle coperture dei fabbricati agricoli destinati all'allevamento zootecnico dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate nei comuni di Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Rivignano Teor, Santa Maria la Longa, Talmassons, Trivignano Udinese, Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Porcia, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento.

Sono ritenute ammissibili a finanziamento le spese interamente sostenute dopo la data del 13 luglio 2023, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023 e relative a:

- a) rimozione e smaltimento delle coperture esistenti qualora realizzate in amianto o fibrocemento o vetroresina;
- b) acquisto e posa in opera di nuove coperture in sostituzione di quelle di cui alla lett. a);

- c) spese tecniche nel limite del 5% delle lettere a) e b);
- d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati;
- b) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- c) interventi strutturali sulle coperture.

La spesa minima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 20.000. La spesa massima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 200.000,00. La spesa massima ammissibile è inoltre limitata a:

- euro 65,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in amianto;
- euro 55,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in fibrocemento o vetroresina.

La sovvenzione è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire per i danni subiti alle coperture dei fabbricati fino al limite massimo di spesa sostenuta ammissibile a finanziamento.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento la destinazione dei beni immobili oggetto della sovvenzione e la sede o unità operativa nel territorio regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	8.000,00	80.000,00

11. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il

fabbisogno di liquidità aziendale per un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore cerealicolo e oleaginoso

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese che raccolgono, conservano e commercializzano prodotti agricoli per il rafforzamento delle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale, con particolare riferimento alle filiere dei cereali e delle oleaginose, e che aderiscono ad un progetto di aggregazione delle proprie attività.

Il progetto, successivamente alla concessione dei finanziamenti, realizza per ciascuna impresa aderente l'aggregazione di una percentuale minima del 75% dei prodotti raccolti da ogni singola impresa, con l'affidamento degli stessi ad una delle imprese aderenti o ad una impresa costituita dalle imprese aderenti (impresa aggregante) che ha sede operativa nel territorio regionale. Per il calcolo della percentuale minima dei prodotti raccolti si tiene conto della media del peso totale dei prodotti conservati da ciascuna impresa aderente nel triennio 2021-2023 come riscontrabile da documenti contabili delle imprese stesse.

La realizzazione del progetto comporta inoltre, da parte dell'impresa aggregante o delle imprese aderenti, investimenti riguardanti la realizzazione, il miglioramento e l'efficientamento dei propri sistemi produttivi, gestionali e commerciali.

Al progetto aderiscono almeno 3 imprese che, congiuntamente, raccolgono, conservano e commercializzano cereali e colture oleaginose coltivati su una superficie minima pari al 50.000 ettari occupati da tali colture sul territorio regionale. In alternativa, nel caso in cui le imprese aderenti siano cooperative, il progetto interessa un numero minimo di 2.000 soci ovvero di 1.500 soci qualora l'aggregazione avvenga tramite fusione per incorporazione delle imprese aderenti in un unico soggetto.

Le imprese aderenti al progetto individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle o di agevolare e coordinare l'attuazione del progetto.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari al costo degli investimenti del progetto documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente; a tal fine possono essere sostenuti costi per le seguenti tipologie di investimenti:

- a) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- b) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari, compresi impianti energetici a FER posizionati sulle coperture degli immobili o realizzati come impianti agrivoltaici;
- c) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, cloud e soluzioni simili, comprese tecnologie blockchain;
- d) acquisto di brevetti, licenze e marchi commerciali.

Il progetto può contemplare, tra le predette tipologie, investimenti riguardanti progetti strategici con un costo preventivato superiore a euro 10.000.000,00. In questo caso, la loro realizzazione può essere

programmata per il tramite di società appartenenti alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale costituite successivamente alla presentazione della domanda di sovvenzione e di cui l'impresa aggregante sia socia. Per tale fattispecie, ai fini del calcolo della sovvenzione, sono considerati validi i costi sostenuti per l'acquisizione della partecipazione societaria.

La misura della sovvenzione è limitata al 40% dei finanziamenti erogati.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di ciascuna impresa aderente e dell'impresa aggregante.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

12. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativi a progetti di investimento per lo sviluppo del settore della trasformazione e commercializzazione delle carni biologiche

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione e dalla commercializzazione delle carni biologiche per i quali sono stati concessi, ma non erogati, analoghi finanziamenti ai sensi della delibera della Giunta regionale 28 ottobre 2022, n.1619, paragrafo 3.

Sono beneficiari della sovvenzione micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale, che trasformano carni biologiche e che commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni biologiche. Se i beneficiari sono cooperative, inoltre, devono essere iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Le imprese beneficiarie devono utilizzare servizi accreditati per la certificazione delle carni biologiche e per la tracciabilità della filiera produttiva.

La sovvenzione è richiesta con domanda all'Amministratore del Fondo. Le richieste di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche concedenti i

finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00	200.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto;
- b) domanda di conversione del finanziamento concesso;
- c) computo metrico preventivo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
- e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla trasformazione e commercializzazione di carni biologiche;
- b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la trasformazione e commercializzazione di carni biologiche;
- d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a);
- e) spese per consulenze relative a servizi di certificazione e di tracciabilità;

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- c) I.V.A. se recuperabile.

L'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento concesso, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è stato concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

13. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 2, commi da 30 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n.23 per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi alle imprese di trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli che realizzano in forma congiunta ed integrata un progetto di promocommercializzazione o di marketing per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario.

Ai progetti aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

14. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria, limitatamente al settore zootecnico da latte, con unità operativa situata sul territorio regionale.

Sono ritenute ammissibili ai fini della sovvenzione le spese, interamente sostenute dopo la data di presentazione della domanda, relative a:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti legati al ciclo produttivo, comprese le spese di trasporto e installazione;
- b) Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a

- a) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- b) interventi su immobili.

La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 25.000,00 mentre la spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 87.500,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso; in base all'ammontare degli

investimenti completati e ritenuti ammissibili, inoltre, la sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	10.000,00	35.000,00

15. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese frutticole, floricole e orticole

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese di produzione e trasformazione attive nel settore frutticolo, floricolo e orticolo, danneggiate dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

In particolare, gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni, arrecati dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023, a:

- a) impianti di trasformazione o a parti di essi;
- b) serre per le quali è previsto l'accatastamento.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria per il settore floricolo e orticolo nonché quelle attive nella trasformazione di prodotti agricoli per il settore frutticolo, con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate al terzo capoverso del punto 10 del presente Allegato.

Sono ritenute ammissibili le spese interamente sostenute dopo la data del 13 luglio 2023, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023 e relative a:

- a) sostituzione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, o a parti di essi, nel caso di imprese attive nel settore frutticolo (comprese le spese di trasporto e installazione);
- b) ripristino o sostituzione di serre danneggiate per le quali è previsto l'accatastamento, nel caso di imprese attive nel settore floricolo e orticolo;
- c) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati;

b) lavori in economia eseguiti dal richiedente;

Il finanziamento già concesso per singola domanda di aiuto non può essere inferiore a euro 20.000,00 e non può superare euro 300.000,00.

La sovvenzione è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire o altri aiuti pubblici per i danni subiti agli impianti di trasformazione o alle serre per le quali è previsto l'accatastamento, fino al limite massimo di spesa sostenuta ammissibile a finanziamento.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali la sovvenzione è concessa in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data di erogazione della sovvenzione, la destinazione dei beni oggetto della sovvenzione e la sede o unità operativa nel territorio regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la decadenza dell'aiuto costituito dalla sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
60%	12.000,00	180.000,00

16. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 per il fabbisogno di liquidità aziendale e applicabili alla sovvenzione, relativi a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese di mitilicoltura

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale al fine di agevolare la realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese del settore della mitilicoltura ulteriormente compromesso dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 24 ottobre 2023 al 5 novembre 2023.

In particolare, gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni arrecati alle produzioni delle imprese di mitilicoltura provocati dalle mareggiate verificatesi dal 24 ottobre 2023 al 5 novembre 2023.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nel settore dell'acquacoltura e che svolgono attività di mitilicoltura, con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

Sono ritenute ammissibili le spese interamente sostenute a partire dal 24 ottobre 2023 e fino al 31 maggio 2024, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 24 ottobre 2023

al 5 novembre 2023, e relative all'acquisto e trasporto del novellame di mitilo (*Mytilus galloprovincialis*).

La spesa minima ammissibile a sovvenzione per singola domanda di aiuto è pari a euro 4.000,00. La spesa massima ammissibile a sovvenzione per singola domanda di aiuto è pari a euro 40.000,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore. Ciascuna impresa richiedente non deve, inoltre, aver venduto novellame di mitilo (*Mytilus galloprovincialis*) nel periodo di validità delle spese per poter beneficiare della sovvenzione.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali la sovvenzione è concessa, in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	4.000,00	40.000,00

17. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 per il fabbisogno di liquidità aziendale e applicabili alla sovvenzione, per lo sviluppo del potenziale produttivo delle imprese cooperative di pesca e acquacoltura

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale al fine di agevolare lo sviluppo del potenziale produttivo delle imprese cooperative del settore della pesca e dell'acquacoltura ulteriormente compromesso dalla riduzione delle produzioni di molluschi dovute a motivi eccezionali di carattere ambientale nonché a seguito dei danni provocati dalla proliferazione della specie esotica invasiva denominata "granchio blu".

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese cooperative attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e che svolgono attività di molluschicoltura, con aree in concessione nelle zone lagunari della regione.

La spesa minima ammissibile a sovvenzione per singola domanda di aiuto è pari a euro 100.000,00. La spesa massima ammissibile a sovvenzione per singola domanda di aiuto è pari a euro 200.000,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento della riduzione delle produzioni di molluschi avvenute nel corso del 2024 e del 2023 rispetto alla media delle produzioni del triennio precedente, documentate tramite una relazione tecnica contenente i dati di produzione che confermino detta situazione. Tale relazione deve, inoltre, contenere la descrizione delle linee di sviluppo del potenziale produttivo che verranno realizzate almeno nei prossimi tre anni.

La percentuale della sovvenzione è pari all'80% del finanziamento concesso.

18. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020 n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale degli Istituti tecnici Agrari

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati agli Istituti tecnici Agrari con sede in regione per il fabbisogno di liquidità derivante dalla manutenzione ed efficientamento delle loro imprese agricole.

La misura massima della sovvenzione è pari a 300.000 euro.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto di investimento;
- b) domanda di finanziamento e di conversione;
- c) computo metrico estimativo nel caso di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo per ciascuna spesa prevista.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili;
- b) l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature;
- c) mezzi di trasporto.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica della realizzazione dell'investimento

19. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura dell'olivo di cui all'allegato 1, paragrafo 5, della delibera della Giunta regionale 1619/2022

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità per investimenti per la produzione di olive e per la commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle stesse, realizzati per efficientare il completamento dei progetti di ripristino e sviluppo della coltura dell'olivo di cui di cui all'allegato 1, paragrafo 5, della delibera della Giunta regionale 1619/2022.

Sono beneficiari della sovvenzione le micro o piccole e medie imprese che producono olive in regione e che sono consorziate o socie di un consorzio o società consortile di cui al paragrafo 5, punto 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022 e, per le attività di commercializzazione e promozione, il medesimo consorzio o società consortile.

Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese al fine di agevolare e coordinare la realizzazione degli investimenti.

La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda all'amministratore del Fondo. Le richieste di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.

La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
ATTIVITA' DI PRODUZIONE	80%	224.000,00
ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE	40%	40.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione descrittiva del progetto;
- domanda di finanziamento e di conversione;
- Un preventivo per ciascuna tipologia di spesa;

La sovvenzione è concessa a fronte di spese relative alle seguenti tipologie:

- a) L'acquisto di piante certificate;
- b) L'impianto di nuovi uliveti tradizionali o semi-intensivi (massimo 800 p.te/ha), comprese le spese preparatorie dei terreni;
- c) La realizzazione di impianti di irrigazione;
- d) le spese per la commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle olive;

La spesa massima complessivamente ammissibile a ettaro per le spese di cui alle lettere a), b) e c) è pari a euro 15.000,00.

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) Spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- b) IVA se recuperabile.

È altresì ammesso l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di consorzi o società consortile per un utilizzo condiviso tra le imprese socie o consorziate; in questo caso la sovvenzione massima è pari a euro 280.000,00.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo l'amministratore del fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento dell'investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica della realizzazione dell'investimento.

20. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 5, commi 1, lettera a e 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli La misura della sovvenzione è pari al 40% dei finanziamenti concessi.

21. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di un progetto di sviluppo delle filiere agroalimentari cerealicole regionali

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese che raccolgono, conservano e commercializzano prodotti agricoli per un progetto di sviluppo e potenziamento delle filiere agroalimentari cerealicole regionali che valorizzino le produzioni agricole e alimentari del territorio.

Il progetto, successivamente alla concessione dei finanziamenti, si realizza tramite investimenti riguardanti la conservazione e la commercializzazione di cereali destinati a sostenere filiere agroalimentari presenti sul territorio regionale.

Il progetto è realizzato da imprese che raccolgono, conservano e commercializzano cereali coltivati sul territorio regionale. Il progetto riguarda filiere a cui partecipano almeno 500 imprese. In alternativa, nel caso in cui le imprese siano cooperative, queste presentano un numero minimo di 2.000 soci.

La sovvenzione è richiesta dalle imprese su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari al costo degli investimenti del progetto documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente; a tal fine possono essere sostenuti costi per l'acquisto, la realizzazione o il miglioramento di impianti e macchinari per la conservazione dei cereali destinati allo sviluppo di filiere agroalimentari.

La misura della sovvenzione è limitata al 40% dei finanziamenti erogati.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa richiedente.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

22. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di un progetto di sviluppo del settore frutticolo regionale

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo del potenziale produttivo delle imprese di conservazione e commercializzazione attive nel settore frutticolo sul territorio regionale

Il progetto è realizzato da imprese che conservano e commercializzano annualmente almeno 150.000 quintali di frutta sul territorio regionale. Nel caso in cui le imprese siano cooperative, queste presentano un numero minimo di 100 soci.

La sovvenzione è richiesta dalle imprese su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari al costo degli investimenti del progetto documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente; a tal fine possono essere sostenuti costi per le seguenti tipologie di investimenti:

- a) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- b) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari per la conservazione della frutta;
- c) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, cloud e soluzioni simili, comprese
- d) tecnologie blockchain;

La misura della sovvenzione è limitata al 40% dei finanziamenti erogati.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa richiedente.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

23. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale per un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore vitivinicolo

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese attive in regione nella produzione e commercializzazione del vino che aderiscono ad un unico progetto regionale di aggregazione delle proprie attività.

Al progetto aderiscono almeno 5 imprese, di cui almeno due cooperative con complessivamente più di 300 soci.

La produzione di vino di ciascuna delle imprese aderenti:

- a) è realizzata nel territorio regionale;
- b) deriva per almeno l'80% da uve coltivate in territorio regionale;
- c) è superiore a 10.000 hl.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti dalle imprese aderenti al completamento del progetto.

Il progetto realizza l'aggregazione delle attività affidando ad una società consortile costituita dalle imprese aderenti e avente sede operativa nel territorio regionale la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati, di un'aliquota inizialmente corrispondente al 30% dei prodotti di ogni singola impresa ricadenti all'interno della DOC FRIULI. In alternativa, la medesima aggregazione può essere realizzata con il ricorso ad un contratto di rete soggetto avente durata pari ad almeno cinque anni a partire dalla data di rendicontazione delle spese del progetto.

Il progetto può prevedere ulteriori interventi di aggregazione da realizzarsi tramite fusione per incorporazione in un unico soggetto di due o più delle imprese cooperative aderenti.

L'atto costitutivo della società consortile o il contratto di rete prevedono la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di nominare, con provvedimento dell'Amministratore del Fondo, un componente del Consiglio di amministrazione della società o dell'Organo comune della rete.

Per il calcolo della percentuale minima dei prodotti ricadenti all'interno della DOC FRIULI si tiene conto della media degli ettolitri prodotti da ciascuna impresa aderente nel triennio 2021-2023 come riscontrabile da documenti forniti dalle imprese stesse (dichiarazioni di vendemmia e certificati di prodotto).

La realizzazione del progetto può comportare inoltre, da parte della società consortile o della rete, investimenti finalizzati alle attività di produzione, stoccaggio, spumantizzazione ed imbottigliamento del vino. Il contratto di rete prevede e disciplina l'eventuale utilizzo condiviso, da parte delle imprese aderenti, dei beni oggetto degli investimenti per un periodo di anni non inferiore alla durata del contratto stesso.

L'impegno da parte delle imprese aderenti all'affidamento di quanto precedentemente indicato è attestato e documentato a corredo della richiesta di sovvenzione. Il relativo assolvimento è dimostrato, con i necessari conferimenti e devoluzione di attività, ed è condizione per la conferma della sovvenzione richiesta nei tempi e nei modi di seguito indicati.

Per agevolare e coordinare l'attuazione del progetto, le imprese aderenti sono rappresentate dalla società consortile o dalla rete.

La sovvenzione è richiesta dalla società consortile o dalla rete con domanda redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari ai conferimenti effettuati da parte di ciascuna impresa aderente alla società consortile o al fondo patrimoniale della rete per la realizzazione del progetto. Nel caso in cui il progetto preveda la fusione per incorporazione tra imprese cooperative aderenti al progetto, per la concessione della sovvenzione alle imprese incorporate si prescinde dai predetti conferimenti alla società consortile o al fondo patrimoniale della rete.

I conferimenti sono utilizzati per le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti ricadenti nella DOC FRIULI nella misura minima del 20% del totale delle spese del progetto;
- b) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- c) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari;
- d) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, soluzioni cloud, comprese tecnologie blockchain;
- e) acquisto o realizzazione di: brevetti, licenze e marchi commerciali;

f) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento dell'impresa aggregante o della rete nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione.

Il progetto può inoltre prevedere che l'aggregazione delle attività si realizzi tramite l'acquisizione, da parte della società consortile, della rete o di imprese cooperative aderenti al progetto, di quote rappresentative dell'intero capitale sociale di altre imprese aderenti. Ai fini del calcolo della sovvenzione, sono considerati validi i costi sostenuti per l'acquisizione delle partecipazioni societarie così come attestati da perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

La società consortile o la rete rendicontano le spese sostenute con l'utilizzo dei predetti conferimenti.

La misura della sovvenzione è limitata al 50% dei finanziamenti erogati. Nel caso di fusione per incorporazione delle imprese cooperative aderenti al progetto, la sovvenzione, per le imprese incorporate, è elevata al 75% dei finanziamenti erogati.

Per finanziamenti erogati a partire dal 22 aprile 2022, la conversione in sovvenzione è concessa in applicazione della Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione della normativa de minimis.

Per finanziamenti erogati antecedentemente al 22 aprile 2022, la conversione in sovvenzione è concessa in applicazione della normativa de minimis.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di ciascuna impresa aderente e dell'impresa aggregante o della rete.

La sovvenzione è concessa accertato il possesso, da parte delle imprese aderenti al progetto e della società consortile o della rete, dei requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni. L'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione, nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente alla concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione, nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, dell'ammissibilità delle spese, della produzione di vino di ciascuna impresa aderente al progetto e della percentuale dello stesso derivante da uve coltivate in regione, della percentuale dei prodotti ricadenti all'interno della DOC FRIULI affidati da ciascuna impresa aderente alla società consortile o alla rete.

La sovvenzione è proporzionalmente ridotta nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, il numero delle imprese aderenti si riduca in modo da risultare inferiore a 5. Nel caso in cui il progetto preveda la fusione per incorporazione di imprese cooperative in un unico soggetto e la fusione non si realizzi, la sovvenzione concessa alle cooperative per le quali era stata preventivata l'incorporazione è revocata. La sovvenzione concessa è comunque confermata qualora, a fronte della mancata realizzazione della fusione, al progetto risultino aderenti meno di 5 imprese tra le quali un'unica cooperativa.

24. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dallo smantellamento di imbarcazioni

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale finalizzati allo smantellamento di imbarcazioni che utilizzano le draghe idrauliche come sistema di pesca e che sono iscritte al Compartimento marittimo di Monfalcone.

Le imprese possono beneficiare della sovvenzione unicamente a seguito di demolizioni di imbarcazioni con una età maggiore di 45 anni e comprese nelle categorie tra 1 e 15 GT di stazza.

La sovvenzione è richiesta dalle imprese su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti. La richiesta di sovvenzione è, inoltre, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

La misura massima della sovvenzione è pari all'importo del finanziamento calcolato secondo la seguente tabella:

<i>categoria di nave per stazza (GT)</i>	<i>Importo finanziamento</i>
$1 \leq GT \leq 5$	$(12.650 \times GT) + 5.800$
$5 < GT \leq 10$	$(11.775 \times GT) + 10.175$
$10 < GT \leq 15$	$(5.750 \times GT) + 71.300$

e non può superare complessivamente i 600.000,00 euro.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo l'Amministratore del fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata all'accertamento della demolizione delle imbarcazioni ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta demolizione.